

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Lavoratore autonomo e STP: le diverse modalità di determinazione del reddito a confronto

di Goffredo Giordano di MpO Partners



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali: Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Premessa

Come è già ampiamente noto ai fini della qualificazione dei **redditi prodotti dalle Società Tra Professionisti** occorre fare riferimento alla [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/2018](#).

Nonostante tale intervento dell'Amministrazione Finanziaria riguardi, nello specifico, la qualificazione dei redditi prodotti dalle **Società tra Avvocati**, di sicuro vengono enunciati alcuni principi di carattere generale.

Si ricorda che, in base alla L. 183/2011 e al D.M. 34/2013, la STP può essere costituita nella forma di:

- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative (in tal caso con un numero di soci non inferiore a 3).

Già nel 2013 il CNDCEC (Cfr. Circolare n. 34/IR/2013) aveva evidenziato la specificità dell'oggetto sociale e il contenuto prettamente intellettuale dell'attività svolta dalla STP sperando (invano) in un intervento dell'Amministrazione Finanziaria volto a qualificare i redditi prodotti da tali organismi nell'ambito di quelli di natura professionale.

Infatti, in questo contesto, l'organizzazione dell'attività assume un ruolo del tutto accessorio e di mero supporto all'attività del professionista.

L'Agenzia delle Entrate, invece, ha osservato che, ai fini della **qualificazione dei redditi delle STP**, non assume alcuna rilevanza l'esercizio dell'attività professionale, posto che tali società

non costituiscono un **genere autonomo con causa propria**, ma appartengono alle società tipiche regolate dal codice civile e, come tali, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto.

Qual è la conseguenza di tale orientamento?

Il reddito prodotto dalle s.n.c., s.a.s. e delle società commerciali di cui alle lett. a) e b) dell'[articolo 73 comma 1 del TUIR](#) è **considerato reddito d'impresa da qualsiasi fonte provenga**.

Pertanto, occorre applicare il principio di competenza in luogo di quello di cassa (tipico delle attività professionali).

È il caso di precisare che dottrina e giurisprudenza sono perfettamente concordi che l'attività professionale è profondamente diversa dall'attività imprenditoriale in quanto la prima si fonda sulla prestazione d'opera intellettuale, sulla consulenza svolta dal professionista “c.d. *intuitu personae*”. A differenza dell'impresa, l'organizzazione dello studio è considerata accessoria e di mero aiuto alla prestazione professionale.

Ma quali sono le principali differenze derivanti dalla determinazione del reddito di impresa per le STP rispetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo?

Continua a leggere accedendo al seguente link <https://mpopartners.com/articoli/lavoratore-autonomo-stp-diverse-modalita-determinazione-reddito-confronto/>